

REGOLAMENTO (CEE) N. 3293/88 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 1988
che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2711/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3155/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2711/88 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato nell'allegato.
2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per la soia, sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 26 ottobre 1988, per tener conto, se del caso, del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di soia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.
⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 58.
⁽⁴⁾ GU n. L 281 del 14. 10. 1988, pag. 46.